



**CAMERA DI COMMERCIO
MONTE ROSA LAGHI
ALTO PIEMONTE**

DISCIPLINARE PER LA TENUTA DELL'ELENCO DEGLI ARBITRI DELLA CAMERA ARBITRALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO MONTE ROSA LAGHI ALTO PIEMONTE

ART. 1 Elenco degli arbitri

E' istituito l'Elenco degli Arbitri della Camera Arbitrale presso la Camera di Commercio Monte Rosa Laghi Alto Piemonte. L'Elenco è pubblico ed è conservato presso la Segreteria del Servizio Tutela e Regolazione del mercato.

Il suddetto Elenco potrà essere utilizzato per le nomine spettanti al Presidente della Camera di commercio.

Un estratto dell'Elenco viene pubblicato sul sito internet della Camera di Commercio Monte Rosa Laghi Alto Piemonte: sono soggetti a tale forma di pubblicità il cognome, il nome e la sezione di iscrizione.

ART. 2 Struttura dell'Elenco

L'Elenco si compone di tre sezioni:

- Sezione degli esperti in materia giuridica
- Sezione degli esperti in materia economica
- Sezione dei tecnici ed esperti in materie varie

Per ciascun iscritto, l'Elenco contiene le seguenti indicazioni:

- cognome e nome;
- recapito;
- titolo di studio;
- professione;
- anzianità di iscrizione all'Albo, Collegio o Ordine professionale di appartenenza;
- corsi di formazione svolti in materia di arbitrato;
- eventuale esperienza in materia arbitrale (arbitro - difensore di parte);
- materie di specifica competenza.

ART. 3 Requisiti per l'iscrizione

I soggetti che richiedono l'iscrizione nell'Elenco devono essere in possesso dei requisiti generali di onorabilità e dei requisiti professionali.

Sono requisiti generali di onorabilità:

- non aver riportato condanne definitive per delitti non colposi o a pena detentiva non sospesa;
- non essere incorso nell'interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici;
- non essere stato sottoposto a misure di prevenzione e sicurezza;
- non avere carichi pendenti;
- non avere in corso procedimenti disciplinari;
- non essere stato sottoposto a sanzioni disciplinari definitive;

Sono requisiti professionali:

- l'iscrizione ad Albi, Collegi o Ordini professionali con competenze di natura giuridica, economica, commerciale o tecnica da almeno 10 anni;
- lo svolgimento di corsi in materia arbitrale della durata minima di 20 ore oppure l'aver maturato esperienza in procedure arbitrali complete, in qualità di arbitro o difensore di parte.

Possono altresì iscriversi all'Elenco i magistrati togati in stato di quiescenza, che abbiano svolto funzioni giudicanti per almeno 10 anni.

Il possesso dei requisiti deve essere comprovato mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi dell'artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000.

E' fatto obbligo agli iscritti all'Elenco degli arbitri comunicare alla Segreteria ogni questione o fatto che li riguardi, avente incidenza sui requisiti di cui al presente articolo.

ART. 4 Domanda di iscrizione

La domanda di iscrizione all'Elenco degli Arbitri deve essere redatta sull'apposita modulistica, predisposto dalla Segreteria del Servizio Tutela e Regolazione del mercato. e scaricabile dal sito web della Camera di commercio.

Le domande devono essere obbligatoriamente accompagnate da un dettagliato curriculum vitae e dall'eventuale documentazione attestante l'esperienza maturata, oltre che dalla dichiarazione sostitutiva.

La Segreteria effettua un primo esame formale delle domande e richiede all'Albo, Collegio o Ordine professionale di appartenenza l'attestazione che a carico dell'iscritto non siano in corso procedimenti disciplinari o che lo stesso non sia stato sottoposto a sanzioni disciplinari.

Il Segretario Generale della Camera di commercio può richiedere agli aspiranti iscritti, tramite la Segreteria, integrazione della documentazione presentata.

L'iscrizione nell'Elenco è disposta con proprio provvedimento dal Segretario Generale della Camera di commercio che esamina le domande complete di tutta la documentazione.

ART. 5 Cancellazione dall'Elenco degli arbitri

La cancellazione dall'Elenco viene disposta con provvedimento del Segretario Generale della

Camera di commercio in caso di:

1. perdita dei requisiti;
2. grave negligenza nell'adempimento degli incarichi assegnati;
3. avvenuta cancellazione per qualsiasi motivo dall'Albo, Ordine o Collegio di appartenenza;
4. segnalazione da parte dell'Albo, Ordine o Collegio di appartenenza.

In pendenza di procedimenti penali o disciplinari in capo al professionista, il Segretario Generale della Camera di commercio può disporre cautelativamente la sospensione dall'Elenco degli arbitri, in attesa dell'esito del procedimento.

ART. 6 Revisione e tenuta dell'Elenco

La Segreteria può procedere a periodica revisione triennale dell'Elenco, verificando il permanere dei requisiti per l'iscrizione, nonché la volontà degli iscritti di mantenere l'iscrizione stessa. In caso di accertamento della perdita dei requisiti o di rinuncia all'iscrizione, verrà disposta la cancellazione dall'Elenco con provvedimento del Segretario Generale della Camera di commercio.

ART. 7 Disciplina transitoria

L'Elenco degli arbitri attualmente in utilizzo resterà in uso fino al completamento del nuovo Elenco degli Arbitri.

I professionisti attualmente iscritti, se intendono mantenere l'iscrizione e sono in possesso dei requisiti, dovranno comunque presentare domanda, secondo quanto indicato del presente disciplinare.

ART. 8 Assegnazione dell'incarico di arbitro

Il Presidente della Camera di Commercio effettuerà la nomina degli arbitri, in relazione all'oggetto, alla natura e alla complessità della controversia, valutando il settore di specializzazione e l'esperienza maturata dal professionista.

Potrà formare oggetto di valutazione anche il comportamento tenuto dall'iscritto in occasione di precedenti incarichi.

In casi eccezionali e in relazione alla particolarità tecnica della controversia, resta comunque salva la facoltà del Presidente della Camera di Commercio di individuare con provvedimento motivato, per le nomine, soggetti diversi da quelli iscritti nell'Elenco oggetto del presente disciplinare.